



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA - 2009 - 0019279 del 20/07/2009

All'Assemblea legislativa delle Marche
att.ne dott. Binci
piazza Cavour 23
60121 ANCONA

Pratica N.

Ref. Mittente:

e p.c. Alla Regione Marche
Servizio Ambiente e Difesa Suolo
Ufficio V.I.A.
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA

OGGETTO: quesito in merito alle direttive VIA

Si fa seguito alla nota del Consigliere Binci con la quale si chiede se la dizione di recepimento del DPR del 12 aprile 1996, utilizzata dalla Regione Marche con riferimento alle opere costiere si possa ritenere non in contrasto con le direttive in materia di VIA.

In particolare si fa riferimento al fatto che la sia le Direttive in materia di VIA che il DPR del 12 aprile 1996, prevedono che siano soggette alle procedure di VIA (procedura completa o procedura di screening) le " opere costiere destinate a combattere l'erosione ed i lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare".

La regione Marche, nel recepire la normativa, con la legge del 7 aprile 2004, ha invece specificatamente escluso gli interventi di ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi da qualsiasi valutazione ambientale

Considerato quanto sopra evidenziato, si fa presente ^{quanto} di seguito *in formato*

La disciplina in materia di VIA non permette di escludere a priori alcuna categoria di opere, si possono solo individuare soglie e/o criteri che comunque non devono essere tali da permettere la loro elusione con il frazionamento dei progetti che vanno invece considerati nel loro insieme.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 21 settembre 1999 che ha condannato l'Irlanda. Sempre la stessa Corte di Giustizia ha specificato con altre diverse sentenze, che nessuno Stato membro può esonerare dagli obblighi di VIA le categorie di progetti se non quelli destinati alla difesa nazionale.

Ciò premesso si ritiene quindi che l'interpretazione della Regione Marche non sia in linea con quanto previsto dalle normative e che in caso di esclusione di alcuni progetti si potrebbe incorrere in una condanna della Corte di Giustizia o del TAR competente.

Si fa inoltre, presente che anche la più recente normativa italiana in particolare il Dlgs n. 4/08 di modifica del Dlgs n. 152/06, tra le opere la cui valutazione è a carico delle Regioni individua nell'allegato IV, punto 7, lettera n) le opere costiere con la stessa dizione della Direttiva comunitaria, non escludendo a priori specifiche opere di difesa della costa, quali sono quelle di ripascimento.

Restando a disposizione per quanto altro necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Bruno Agricola)

Il dirigente della div.III
dott. Mariano Gillo